

Ministero dell'Istruxione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E LA RICERCA

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la Comunicazione COM(2011) 808 def. della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni "Programma Quadro di Ricerca e Innovazione Orizzonte 2020", nella quale viene illustrato il quadro strategico comune in materia di ricerca e innovazione per il periodo 2014-2020 ove sono descritte tre priorità: 1) generare una scienza di alto livello finalizzata a rafforzare l'eccellenza scientifica dell'UE a livello internazionale; 2) promuovere la leadership industriale mirata a sostenere l'attività economica, comprese le PMI; 3) innovare per affrontare le sfide sociali, in modo da rispondere direttamente alle priorità identificate nella strategia Europa 2020 per mezzo di attività ausiliarie che coprono l'intero spettro delle iniziative, dalla ricerca al mercato, e ss.mm.ii.;

VISTA

la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 27 giugno 2014 "Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione";

VISTO

il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., recante le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE e in particolare l'articolo 25 e ss. di cui al Capo III, Sezione 4, Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

VISTO

il Regolamento UE n.1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il Regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;

VISTO

il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, visti, in particolare, gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'Accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;

VISTO

l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021def., del 29 ottobre 2014;

VISTO

il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 (PON "R&I" 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C(2015) 4972 del 14

luglio 2015, che ha competenza sulle Regioni in Transizione e le Regioni meno sviluppate;

VISTO

in particolare l'azione dell'Asse II del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 che promuove gli investimenti delle imprese in ricerca e innovazione e delinea come obiettivo specifico - corrispondente alla priorità 1b) – il rafforzamento del sistema innovativo regionale attraverso progetti tematici di ricerca e innovazione, l'incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca pubbliche nonché il loro potenziamento;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 98, "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca" e ss.mm.ii;

VISTO

il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2014 n. 753, "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";

VISTO

il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

VISTO

l'Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020, approvato con prot. 1735 del 13.07.2017, a firma del Direttore Generale della DG per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, pubblicato in data 28-07-2017 (GU Serie Generale n.175);

VISTO

Il ricorso presentato dalla società ETNA HITECH società consortile per azioni contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sull'istanza presentata dalla ricorrente a mezzo pec in data 9 novembre 2017, per rappresentare l'impossibilità di completare la procedura a causa di un malfunzionamento del sistema informatico SIRIO e finalizzata a richiedere la riammissione in termini per la presentazione della domanda avente ad oggetto il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale denominato "Factory 4.0: Industry 4.0 based system for improving Factory efficiency and worker safety", domanda ARS01_01379, relativa all'avviso pubblicato dal MIUR con determina dirigenziale 1735 del 13 luglio 2017 per la presentazione di progetti di ricerca nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PON 2014-2020;

- eventualmente del provvedimento di rigetto implicitamente venutosi a formare a seguito del silenzio dell'amministrazione sull'istanza di riammissione in termini presentata dal ricorrente;
- nonché ove occorra dell'annullamento, previa sospensione cautelare della determina dirigenziale 1735 del 13 luglio 2017 relativa all'avviso pubblicato dal MIUR per la presentazione di progetti di ricerca industriale e non sviluppo sperimentale

denominato nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PON 2014-2020 ed in particolare dell'art 16 che ha fissato il termine di presentazione della domanda a non oltre le ore 12 del 9 novembre 2017, imponendone l'invio esclusivamente a mezzo la procedura tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO, attivato a partire dalle ore 12 del 27 luglio 2017, senza prevedere proroghe del termine di presentazione in caso di problemi tecnici, per quanto lesivo della posizione giuridica della ricorrente;

- di ogni altro atto e o provvedimento conosciuto e non, presupposto, connesso e consequenziale per quanto lesivo della posizione giuridica della ricorrente;
- e per la declaratoria dell'obbligo della P.A. di provvedere favorevolmente sull'istanza del 9 novembre 2017 presentata dalla ricorrente.

VISTA

la sentenza n. 6773/2018 del 18/06/2018 del TAR per il Lazio (Sezione Terza Bis) pronunciata sul ricorso avente numero di registro generale 5802/2018 sopra citato, con la quale il Giudice definitivamente pronunciando sullo stesso, lo accoglieva e per l'effetto ordinava al MIUR di concludere il procedimento avviato con l'istanza della ricorrente adottando un provvedimento espresso entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notifica della sentenza;

VISTO

il **Decreto Direttoriale n. 1740 del 5 luglio 2018** con il quale il MIUR, visti il parere del legislativo reso in data 04/12/2017, Prot n. 0006416 e le relazioni del Cineca prot. MIUR n. 18717 del 13-11-2017 e prot. 11236 del 02/07/2018, provvedeva a dare esecuzione a quanto dal Giudice prescritto, e pertanto, **confermava la scadenza** *dell'Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020*, approvato con prot. 1735 del 13.07.2017, **alla data del 9 novembre 2017 ore 12**, come previsto dall'art 16 (*Modalità e termini di presentazione delle domande*), e **rigettava la richiesta di riammissione in termini** per la presentazione della domanda avente ad oggetto il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale denominato "*Factory 4.0: Industry 4.0 based system for improving Factory efficiency and worker safety* ", domanda ARS01_01379;

VISTO

altresì il ricorso, avente numero di registro generale 11810/2018, della società ETNA HITECH scpa, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto n. 1740/2018 adottato dal MIUR Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca in data 5 luglio 2018 e notificato in data 9 luglio 2018, in esecuzione della sentenza 6771/2018 del 18 giugno 2018 del TAR Lazio Sezione III bis sul ricorso avente n RG 5798/2018,
- della Graduatoria di merito delle domande dell'Area di Specializzazione "Fabbrica Intelligente",
- del Decreto prot. 1384 adottato dal MIUR Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca in data 01-06-2018 avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria di merito delle domande dell'Area di Specializzazione "Fabbrica Intelligente",

nonché ove occorra l'annullamento, previa sospensione cautelare,

 della determina dirigenziale 1735 del 13 luglio 2017 relativa all'avviso pubblicato dal MIUR per la presentazione di progetti di ricerca industriale e non sviluppo sperimentale denominato nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PON 2014-2020 ed in particolare dell'art. 16 che ha fissato il termine di presentazione della domanda a non oltre le ore 12 del 9 novembre 2017, imponendone l'invio esclusivamente tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO, attivato a partire dalle ore 12 del 27 luglio 2017, senza prevedere proroghe del termine di presentazione in caso di problemi tecnici, per quanto lesivo della posizione giuridica della ricorrente:

- di ogni altro atto e o provvedimento conosciuto e non, presupposto, connesso e consequenziale per quanto lesivo della posizione giuridica della ricorrente;

la condanna alla riapertura dei termini per la presentazione della domanda avente ad oggetto il progetto di ricerca industriale "Factory 4.0: Industry 4.0 based system for improving Factory efficiency and worker safety" e l'inserimento nella Graduatoria di merito delle domande dell'Area di Specializzazione "Fabbrica Intelligente".

VISTA l'Ordinanza n. 7736, pubblicata il 20 dicembre 2018, con la quale il TAR per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende gli atti impugnati;

RITENUTO di dover dare esecuzione a quanto dal Giudice prescritto nel citato provvedimento;

DECRETA

- 1) In esecuzione dell'Ordinanza n. 7736, pubblicata il 20 dicembre 2018, del TAR per il Lazio (Sezione Terza Bis), che prescrive la sospensione degli atti impugnati con il ricorso avente numero di registro generale 11810/2018, di sospendere la Graduatoria di merito delle domande dell'Area di Specializzazione "Fabbrica Intelligente", come approvata con DD n. 1384 del 01 giugno 2018;
- 2) Di riaprire i termini dell'Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle dodici aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020 per il completamento della presentazione della domanda ARS01_01379 avente ad oggetto il progetto di ricerca industriale "Factory 4.0: Industry 4.0 based system for improving Factory efficiency and worker safety" da parte della società ricorrente Etna Hitech scpa;
- 3) Di riservarsi ogni ulteriore provvedimento all'esito della trattazione della fase di merito;
- 4) Di demandare al RUP i provvedimenti di conseguenza.

Il presente provvedimento sarà notificato alla società **Etna Hitech scpa** presso gli avvocati costituiti Giuseppe Gitto e Laura Pergolizzi con domicilio eletto in Roma, Via di Novella 22, indirizzo PEC <u>giuseppe.gitto@pec.ordineavvocaticatania.it</u>, nonché al **CINECA Consorzio Interuniversitario** in persona del l.r.p.t., con sede legale in Casalecchio di Reno (BO) alla Via Magnanelli n. 6/3 – CAP 40033, indirizzo PEC <u>cineca@pec.cineca.it</u>.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Vincenzo Di Felice)